

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4429

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, BUCCIARELLI DUCCI, MONTE, VETRONE,
PUCCI ERNESTO, ZUGNO, RESTA**

Presentata l'8 gennaio 1963

Norme sulla costituzione e competenza delle Sezioni specializzate agrarie presso i Tribunali e le Corti d'appello

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 agosto 1948, n. 1094 (articolo 7), deferiva la decisione delle controversie in materia di proroga dei contratti agrari ad una Sezione specializzata del Tribunale, composta dal presidente, da due giudici togati e da quattro esperti nominati dal Presidente del Tribunale su designazione, *in numero doppio*, per due di essi, della Organizzazione provinciale dei concedenti, e per gli altri due della organizzazione provinciale dei mezzadri.

Le relative sentenze erano appellabili a Sezioni specializzate presso la Corte di appello, composte alla loro volta dal Presidente, da quattro consiglieri togati e da quattro esperti nominati dal Presidente della Corte di appello con la stessa modalità.

La legge 18 agosto 1948, n. 1140 (articoli 4-5), istituiva analogamente, per la decisione delle controversie in tema di adeguamento e perequazione dei canoni di affitto dei fondi rustici, Sezioni specializzate distinte dalle prime, composte dal Presidente, da due giudici togati e da esperti nominati dal Presidente del Tribunale, su designazione, — in numero pari — per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari conduttori, per due delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti, per due, delle organizzazioni provinciali degli

affittuari conduttori, e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti.

La Sezione doveva giudicare con l'intervento, oltre che dei giudici togati a norma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato col regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei due esperti designati dalle Organizzazioni dei locatori ad affittuari conduttori e dei due esperti designati dalle Organizzazioni degli affittuari conduttori, se la controversia riguardava una locazione ad affittuario conduttore; giudicava, invece, con l'intervento dei due esperti designati dalle Organizzazioni dei locatori a coltivatori diretti e dei due esperti designati dalle Organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguardava un affitto a coltivatore diretto.

L'articolo 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, stabiliva che, nel caso in cui la controversia di proroga fosse relativa a rapporti di affitto, la Sezione prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, doveva essere composta da presidente, da due giudici togati e da quattro esperti nominati, su designazione, in numero doppio, per due di essi delle Organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti; ma l'articolo 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, ulterior-

mente precisava che i quattro esperti dovevano essere designati, in numero doppio, per due di essi, dalle Organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti, e per gli altri due, dalle Organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti.

Sopravvenuta la legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura, la competenza per la nomina dei componenti estranei delle Sezioni specializzate, veniva trasferita a tale organo, con facoltà di delegare tale potere per tutta la durata del Consiglio Superiore (articolo 38 delle disposizioni di attuazione 16 settembre 1958, n. 916, della legge n. 195 del 1958), ai Presidenti delle Corti di appello (articolo 10, n. 2).

Questo era lo stato della legislazione in materia allorché sopravveniva la sentenza della Corte costituzionale n. 108 dell'11-20 dicembre 1962, la quale dichiarava la illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e dell'articolo 1, della legge 3 giugno 1950, n. 392, sostitutivo del testo dell'articolo 2, della legge 25 giugno 1949, n. 353, in relazione agli articoli 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

La detta sentenza ha fissato i seguenti principi:

1°) ha ritenuto irrilevante, in conformità della precedente sentenza n. 76 del 30 dicembre 1961, la questione sollevata circa la proporzione numerica fra le due categorie dei magistrati togati e dei giudici estranei componenti il Collegio;

2°) ha ritenuto fondata la impugnativa;

a) sotto il profilo della mancanza, nelle norme su richiamate, della determinazione dei requisiti dai quali possa presumersi il possesso, da parte dei cittadini estranei all'ordine giudiziario della *idoneità*, in senso generico e nel senso specifico del possesso di determinate attitudini tecniche, richiesta dall'articolo 102 della Costituzione;

b) sotto il profilo della mancanza di norme atte a garantire la *indipendenza* dei membri del Collegio e particolarmente il rispetto del *principio generale della precostituzione del giudice* e l'applicazione degli istituti — (come quelli dell'astensione e della ricasazione) — necessari ad assicurare la loro *estraneità all'interesse delle parti in causa*;

c) sotto il profilo, infine, del difetto di ogni predisposizione normativa relativa alla istituzione di *membri supplenti*, con la conseguente impossibilità di applicazione degli

articoli 51 (astensione) e 52 (ricusazione) del Codice di procedura civile.

In conseguenza della pronuncia su riepilogata, le Sezioni specializzate hanno cessato di esistere come organi specializzati della giurisdizione ordinaria a far data dal 20 dicembre 1962, ed è venuta perciò a verificarsi la carenza di disciplina legislativa relativamente alla competenza funzionale di esse, sia per la prosecuzione dei giudizi in corso, sia per quelli nuovi che dovessero essere instaurati.

Ritenendo di dover escludere, per ragioni di opportunità oltre che per i difficili problemi di diritto transitorio cui darebbe luogo, la devoluzione, ai normali organi di giurisdizione ordinaria, della risoluzione delle controversie già devolute alle Sezioni specializzate, non resta altra soluzione se non quella di adeguare la disciplina legislativa relativa alla formazione ed alla composizione delle Sezioni specializzate ai dettami della sentenza della Corte costituzionale.

La soluzione più adeguata sembra essere la seguente:

a) attribuire agli Ispettorati agrari provinciali la designazione degli esperti fra i quali dovranno essere nominati i componenti, sia effettivi che supplenti delle Sezioni specializzate di Tribunale;

b) attribuire agli Ispettorati agrari compartimentali la designazione degli esperti fra i quali dovranno essere nominati i componenti, sia effettivi che supplenti, delle Sezioni specializzate di Corte di appello;

c) limitare la designazione a cittadini di speccchiata moralità ed iscritti negli Albi professionali dei periti agrari o dei dottori in scienze agrarie, per la nomina a componenti di Sezione specializzate di Tribunale, ed iscritti negli Albi professionali dei dottori in scienze agrarie per la nomina a componenti di Sezioni specializzate di Corte di appello;

d) prevedere la designazione di sei nominativi, rispettivamente per ciascuna Sezione specializzata di Tribunale o di Corte d'appello; la nomina, in ragione di due membri effettivi e di un membro supplente, rispettivamente per ciascuna Sezione specializzata di Tribunale o di Corte di appello, spetta al Consiglio Superiore della Magistratura a norma della legge 24 marzo 1958, n. 195, salva la facoltà di delega ai primi presidenti delle rispettive Corti di appello; allo stesso organo spetta la revoca e la sostituzione, per il tempo fino alla scadenza dei componenti rimasti in carica e con l'osser-

vanza della procedura prescritta per la nomina, del componente o dei componenti effettivi o supplenti che siano stati revocati o che siano venuti a cessare dalle funzioni per causa legittima;

e) precisare, con formula riepilogativa, rispetto alle precedenti leggi, comprese quelle emanate per le eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, le controversie pertinenti alla competenza funzionale delle Sezioni specializzate agrarie.

Poiché resta esclusa la designazione degli esperti da parte delle associazioni sindacali, sembra opportuno costituire un'unica Sezione specializzata, in luogo delle due previste nella disciplina precedente, rispettivamente presso ciascun Tribunale e presso ciascuna Corte d'appello. Nel caso che, per esigenze di servizio, vengano istituite più Sezioni di Tribunale o di Corte d'appello, il numero dei cittadini designati dai competenti Ispettorati provinciali o compartimentali sarà proporzionale a quello dei Collegi da costituire.

La nomina degli esperti, sia effettivi che supplenti, resta valida per la durata di tre

anni. Gli esperti scaduti possono essere nuovamente nominati con l'osservanza della procedura dianzi delineata.

Durante il periodo intercorrente fra la data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale e la data di entrata in vigore della nuova legge, i processi pendenti alla data del 20 dicembre 1962 sono da considerarsi sospesi di diritto, e da riassumere, rispettivamente davanti le nuove Sezioni specializzate di Tribunale o di Corte di appello, con istanza a cura della parte più diligente, entro tre mesi dalla entrata in vigore della nuova legge.

Ai criteri sopra enunciati si informa l'unità proposta di legge che presentiamo nell'intento di apprestare una adeguata soluzione alla grave carenza di giurisdizione specializzata per l'applicazione di leggi agrarie, la cui imprescindibile ed improrogabile funzione sociale è ben nota agli onorevoli colleghi.

Per queste considerazioni confidiamo che la nostra proposta possa essere favorevolmente accolta e sollecitamente approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Sezioni specializzate di Tribunale e di Corte d'Appello per la risoluzione delle controversie in materia agraria sono costituite, rispettivamente, le prime dal Presidente, da due giudici togati e da due esperti, e le seconde dal Presidente, da quattro consiglieri e da due esperti.

I predetti esperti, più un esperto supplente per ciascuna Sezione specializzata di Tribunale o di Corte di appello, sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura o, per delega del medesimo, dai competenti primi presidenti di Corte di appello, su designazione, da parte dei competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura per le Sezioni specializzate di Tribunale, e dei competenti Ispettorati compartimentali per l'agricoltura per le Sezioni specializzate di Corte di appello, di nominativi di cittadini di specchiata moralità iscritti negli Albi professionali dei periti agrari o dei dottori di scienze agrarie per le Sezioni specializzate di Tribunale, e dei dottori in scienze agrarie per quelle di Corte d'appello, in numero, rispettivamente per ciascuna delle une o delle altre, di quattro nominativi per gli esperti effettivi e di due nominativi per i supplenti.

Qualora nella circoscrizione del Tribunale rientrino zone appartenenti a più provincie, competente per la designazione sarà l'Ispettorato agrario della provincia a cui appartiene la zona col maggior numero di abitanti; ed analogamente si procederà nel caso che nel distretto della Corte d'appello rientrino zone appartenenti a più Ispettorati compartimentali.

Potranno essere costituite, con l'osservanza delle stesse modalità di designazione e di nomina, più Sezioni specializzate in uno stesso Tribunale od in una stessa Corte d'appello.

Gli esperti sia effettivi che supplenti, nominati come sopra, potranno essere revocati dal Consiglio Superiore della Magistratura e sostituiti, con l'osservanza delle stesse norme prescritte per la nomina. Gli esperti nominati in sostituzione dei revocati, o di quelli cessati per altra causa legittima, dureranno in carica fino alla scadenza degli altri esperti.

ART. 2.

La nomina degli esperti, sia effettivi che supplenti, resta valida per la durata di tre

anni. Quelli scaduti possono essere nuovamente nominati con l'osservanza della procedura di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

Le Sezioni specializzate di cui all'articolo 1 della presente legge sono competenti a giudicare, rispettivamente in primo grado ed in appello:

a) le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, comprese quelle per la risoluzione dei contratti di affitto, di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, e successive modifiche e integrazioni, e alle leggi regionali sulla stessa materia;

b) le controversie in materia di adeguamento, revisione, perequazione o riduzione dei canoni di affitto di fondo rustico, o comunque dipendenti dalla applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, delle leggi 16 maggio 1956, n. 497, 10 ottobre 1957, n. 921, 6 agosto 1958, n. 790, 9 marzo 1961, n. 181, 20 dicembre 1961, n. 1370, 12 giugno 1962, n. 567 e delle leggi regionali relative alle medesime materie;

c) le controversie dipendenti dalla applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 495, della legge 4 agosto 1948, n. 1094 e delle leggi regionali in materia di ripartizione dei prodotti ed utili nei contratti agrari associativi;

d) le controversie relative alla proroga ed alle indennità nelle concessioni di terre incolte, o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive modifiche e integrazioni, e delle leggi regionali sulla stessa materia.

Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.

ART. 4.

I procedimenti giudiziari per le controversie di cui al precedente articolo 3, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 od iniziati successivamente a tale data, sono considerati sospesi di diritto e devono essere riassunti, rispettivamente, davanti le

Sezioni specializzate di Tribunale o di Corte d'appello, di cui all'articolo 1, a cura della parte più diligente, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. La relativa istanza si propone con ricorso al presidente del Collegio che provvede alla fissazione dell'udienza con decreto da notificarsi a cura dell'istante alle altre parti.

ART. 5.

I cittadini chiamati a far parte delle Sezioni specializzate di cui all'articolo 1 non possono rifiutare l'incarico e ad essi è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire tremila. Per le missioni è dovuta l'indennità spettante agli impiegati dello Stato con qualifica di direttori di divisione o equiparati.

ART. 6.

Restano in vigore le norme processuali contenute nelle leggi 4 agosto 1948, n. 1094, 25 giugno 1949, n. 353, 18 agosto 1948, n. 1140 e nelle successive leggi di modifica ed integrazione delle medesime, che non siano in contrasto con quelle della presente legge.

ART. 7.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.